



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,
dott. Francesco Turco Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 105 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 20 novembre 2025; letto il ricorso depositato in data 16 ottobre 2025 da **Andi Dakovelli** (C.F. DKVNDA90M31Z100L), nato il 31 agosto 1990 a Durazzo (Albania) e residente a Vacri, via Maiure n. 35, rappresentato e difeso ed elettivamente dall'avv. Maurizio Scarpa, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con ricorso depositato in data 16 ottobre 2025 Andi Dakovelli ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e



dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è debitore e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (il passivo complessivo del ricorrente ammonta ad € 139.744,08 ed è composto da debiti tributari, contributivi, chirografari bancari, commerciali e da canoni di locazione, come analiticamente indicato nel ricorso e nella relazione del Gestore della crisi, inoltre a tale importo devono aggiungersi le spese prededucibili della procedura quantificate in € 2.147,13. Quanto alle cause del sovraindebitamento, esse risultano riconducibili alla cessazione forzata dell'attività imprenditoriale esercitata dal ricorrente in locali condotti in locazione, divenuti indisponibili a seguito di assoggettamento a procedura esecutiva immobiliare e successiva aggiudicazione a terzi con mancato rinnovo del contratto; la perdita improvvisa della sede dell'attività ha determinato la chiusura dell'impresa e l'impossibilità per il debitore di far fronte alle obbligazioni fiscali, contributive e finanziarie assunte in precedenza; deve inoltre rilevarsi che, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi, al momento dell'assunzione delle obbligazioni il ricorrente disponeva di un reddito tale da consentire una ragionevole prospettiva di adempimento, sicché lo stato di sovraindebitamento risulta dovuto a fattori sopravvenuti, non prevedibili né imputabili a condotta colposa);



- il Gestore della Crisi ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 CCII;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;

osservato che: quanto all'offerta ai creditori, il piano di liquidazione prevede la messa a disposizione dei creditori della sola quota del reddito da lavoro dipendente del ricorrente, pari ad € 475,00 mensili per tredici mensilità annue e per la durata di tre anni, per un importo complessivo pari ad € 18.525,00, in assenza di beni immobili o mobili da liquidare;

considerato che: ai sensi dell'art. 268, comma 4, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori (il ricorrente svolge attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] percependo un reddito netto mensile pari ad € 2.025,00; vive stabilmente con la compagna [REDACTED] in un immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima, sul quale grava un mutuo ipotecario dalla stessa sostenuto, unitamente ad un finanziamento per gli arredi; tale circostanza consente di ritenere che la convivente disponga di una propria fonte di reddito, ancorché dalla documentazione versata in atti non risultino redditi formalmente dichiarati a suo favore) deve essere determinato, tenuto conto delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare, in complessivi € 1.000,00;

p.q.m.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Andi Dakovelli** (C.F. DKVNDA90M31Z100L), nato il 31 agosto 1990 a Durazzo (Albania) e residente a Vacri, via Maiure n. 35;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Laura Berardi, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Chieti al n. 173/A, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA



al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, deve trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

FISSA

ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.000,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;



ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 9 dicembre 2025

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

